OULARIO VI.P.,A.



Ministero per le Politiche Agricole

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

·	70		
-custone	A		
3 100	JANL/I	m.	
rot. A.	18906hh.	J'osuz.	

Roma, 3 MAR 1998 19

AL'Istituto Mediterraneo di certificazione Via Fratelli Bandiera, 61 60019 Senigallia (AN)

Etichettatura prodotti biologici

Si fa riferimento alla nota prot. 3221 del 02/12/1997 con la quale codesto organismo di controllo richiede a questa Amministrazione specifici chiarimenti riguardanti l'etichettatura dei prodotti biologici

Al riguardo sentito anche il Ministero dell'Industria per quanto attiene gli aspetti di cui al decreto legislativo n. 109/92, si fa presente che i prodotti preconfezionati riportanti indicazioni obbligatorie previsti da disposizione specifiche quali, come nel caso specifico, il marchio dell'organismo di controllo di cui al Reg. CEE 2092/91 e l'indicazione del produttore deve essere apposto nel preconfezionato all'origine.

In tal caso nulla osta che l'imballaggio o l'etichetta porti anche il marchio del distributore che rappresenta una indicazione in più consentita dalle vigenti norme in materia di proprietà industriale e che il venditore può riportare indistintamente su tutti i prodotti da esso commercializzati qualunque sia la natura del prodotto.

. Ai fini della corretta applicazione di tale principio occorre verificare che sul marchio non siano riportate diciture che possano creare confusione con i prodotti di cui si tratta.

In merito all'etichetta attestante l'origine biologica del prodotto con il marchio dell'organismo di controllo riconosciuto e con gli altri estremi previsti dal decreto ministeriale, questa rappresenta un tutto organico che non può assolutamente confondersi con il marchio della distribuzione che, in linea generale riporta la propria sigla conosciuta dagli acquirenti, per cui non si ravvisano gli estremi di confusione.

28	ARIC)
5	4	1
-,	~	

isione

	ALL CONTRACTOR
A Comment	8

Ministero per le Politiche Agricole

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Roma,		19
	E 6	

SU			
	100000000000000000000000000000000000000	H. R. R. S. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST.	3
			2
		(4)	
		12	

OGGETTO:

Per quanto attiene la grande distribuzione si fa notare che la stessa sia indotta sempre più ad affermare il proprio marchio rispetto ai marchi ed ai contrassegni delle aziende produttrici senza peraltro voler prescindere da queste.

Ciò nella misura in cui tali marchi o contrassegni siano prescritti da norme specifiche a tutela di prodotto.

D'altra parte, queste contribuiscono nel loro insieme, alla qualificazione della produzione posta in commercio.

Pertanto nel caso dell'agricoltura biologica il sistema distributivo tenderà a porre in particolare risalto il marchio a discapito di quello del produttore che in etichetta figurerà con caratteri meno evidenti, ma certamente non interverrà sulle modalità di apposizione del marchio e degli altri elementi costitutivi dell'etichetta approvati dall'organismo di controllo interessato.

L' attività di certificazione degli organismi riconosciuti deve limitarsi agli adempimenti previsti dal Reg. CEE 2092/91 senza interferire sulla etichettatura ordinaria di cui al D.Lgs 109/92.

Le aziende interessate infatti sono libere di realizzare le loro etichette nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto legislativo ed il controllo sul rispetto di detti principi con particolare riferimento all'articolo 2 attiene all'attività di vigilanza degli organi competenti.

I problemi sollevati nella parte finale della lettera non si pongono tenuto conto che le operazioni di controllo ed etichettatura del prodotto





Ministero per le Politiche Agricole

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

AGHICOLE ED AGROINDOSTRIALI NAZIONALI	3
Divisione	
Prot. N. Posiz	The second of th
* . 7	÷

preconfezionato devono essere effettuate a monte per l'intera gamma della produzione aziendale.

Inoltre nella comunicazione al Ministero l'azienda interessata iscritta nell'elenco dei produttori biologici deve indicare l'organismo al cui controllo si assoggetta.

Una volta preso atto di tale situazione l'azienda interessata è tenuta a rispettare la normativa e pertanto non può essere controllata da un organismo diverso da quello indicato nella notifica.

IL DIRECTORE GENERALE

mc 100